

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4319 del 04/11/2016
Oggetto	OGGETTO: Concessione di occupazione area demaniale per la realizzazione di uno scarico in località La Quercia COMUNE: Marzabotto CORSO D'ACQUA: rio Quercia, sponda destra TITOLARI: Hera Spa CODICE PRATICA N. BO16T0025
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4430 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di occupazione area demaniale per la realizzazione di uno scarico in località La Quercia

COMUNE: Marzabotto

CORSO D'ACQUA: rio Quercia, sponda destra

TITOLARI: Hera Spa

CODICE PRATICA N. B016T0025

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di

ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista l'istanza assunta al prot. n. 2016/0116876 del 23/02/2016 con attribuzione n. pratica B016T0025, presentata da Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376 con sede legale a Bologna, viale Berti Pichat n.2, in persona del legale rappresentante Fabrizio Mazzacurati, nato a Bologna il 24/06/1963, C.F. MZZFRZ63H24A944C, con cui viene richiesta la concessione di area demaniale in comune di Marzabotto, località La Quercia, per la realizzazione di uno scarico su corpo idrico superficiale, area censita al Catasto Terreni al foglio 73 tra il mappale 147 e il mappale 232;

Preso atto della comunicazione allegata all'istanza di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della D.G.R. 913/2009, nella quale dichiara, in qualità di gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Marzabotto:

- che le infrastrutture che occupano o occuperanno le aree del demanio idrico oggetto dell'istanza di concessione relativa alla pratica B016T0025 sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.L.gs. 152/2006 in

quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;

- che le opere da realizzare non sono opere destinate a rimanere nel capitale della Società;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del deposito cauzionale di € 250;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, firmato e consegnato agli atti in data 05/04/2016 e firmato per accettazione da parte del concessionario in data 27/09/2016, assunto agli atti con PGB0.2016.18846 del 10/10/2016;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla società Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376, con sede legale a Bologna, viale Berti Pichat n.2 in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di area demaniale in comune di Marzabotto, località La Quercia, per la realizzazione di uno scarico sulla sponda destra del rio Quercia, censita al Catasto Terreni al foglio 73 tra il mappale 147 e il mappale 232, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e che la scadenza è fissata al 31/12/2027 (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2)di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3)di stabilire che il concessionario sia esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 29 Giugno 2009 n. 913 che prevede l'esenzione dal canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.lgs 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

4)di dare atto che la cauzione prevista dalla L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 e quantificata in € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, è stata versata anticipatamente al rilascio dell'atto mediante bonifico bancario presso Poste italiane su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409;

5)di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

6)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

8)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE TECNICO

Comune MARZABOTTO

Corso d'acqua: RIO QUERCIA Sponda DESTRA.

Riferimenti Catastali: Foglio 73 tra il mappale 147 e il mappale 232

DITTA: HERA Spa con sede legale in viale Berti Pichat 2/4 Bologna.

Oggetto: CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 1 SCARICO CON Ø 200 NEL RIO QUERCIA.

PRATICA N° B016T0025

Vista la domanda in data 23/02/2016 prot. 116876 dalla società HERA Spa.

Richiamate le risultanze dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dai tecnici del Servizio Tecnico Bacino Reno la cui documentazione è stata acquisita agli atti come indicato nelle premesse del presente atto.

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n.523 *"Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*
- il R.D. 19 novembre 1921, n.1688 *"Modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna"*
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 *"Disposizioni in materia ambientale"*.
- la D.G. n. 469 del 11/04/2011 *"Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"*.

Esaminato il progetto a firma dell'ing Riccardo Resca allegato alla domanda di concessione, si rilascia il presente Disciplinare tecnico per l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, alla società Hera Spa, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni:

- 1) Al di sotto delle tubazioni si dovrà proteggere la sponda con massi ciclopici opportunamente sistemati fino all'ingresso in alveo e dotati di adeguata fondazione.
- 2) La tubazione necessaria per la realizzazione dello scarico non dovrà interessare l'alveo fluviale oltre la linea di sponda.
- 3) La tubazione fognaria in progetto può essere posata se pure a distanza inferiore di 10,00 m dalla sponda del rio Quercia in quanto non ha interferenze idrauliche dirette per lo stesso rio.
- 4) Rispetto delle quote progettuali e/o di quelle prescritte.
- 5) Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Struttura competente.
- 6) L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che la Struttura scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 7) I lavori sul corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione e l'officiosità dello scarico debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del concessionario; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.
- 8) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita sono a carico esclusivo del concessionario.
- 9) In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del concessionario, potrà provvedere la Struttura competente con recupero delle spese a carico del concessionario secondo le norme per le esazioni delle imposte dirette.
- 10) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del concessionario.
- 11) Il presente disciplinare tecnico è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici ed unicamente per le aree del

Demanio Idrico di competenza della Struttura scrivente indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica. Le violazioni e le inottemperanze alle prescrizioni di cui al presente Disciplinare tecnico saranno punite con sanzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n 7/2004 art. 21.

- 12) Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del concessionario. La Struttura concedente dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire all'interno dell'area concessionata o essere causato direttamente o indirettamente verso chiunque interno o esterno all'area dalla concessione stessa.
- 13) L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene data in concessione o l'inottemperanza delle prescrizioni del presente disciplinare, comporterà la decadenza della concessione, previa diffida ad ottemperare in un tempo congruo comunicata al concessionario.
- 14) La Struttura concedente si riserva altresì di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per esigenze idrauliche o altri motivi previsti dalla vigente normativa con semplice comunicazione al concessionario, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.
- 15) In caso di mancato rinnovo, decadenza o revoca della concessione, l'area dovrà essere resa pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto od opera; in caso di inadempienza, l'Amministrazione si riserva di agire in ottemperanza alla vigente normativa di polizia idraulica al ripristino dei luoghi con piena rivalsa sul concessionario ed eventuali danni.
- 16) Qualora la titolarità dell'opera in questione dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere formalizzata alla Struttura scrivente mediante nuova istanza di concessione.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.